

Disciplina della composizione del Comitato Strategico ai sensi dell'art. 12 c. 3 della Legge Regionale 1/2004

L'Assemblea riunita nella sua composizione di cui all'art. 8 c. 2 della Legge, delibera con la prevista maggioranza/all'unanimità quanto segue:

1) Il Comitato Strategico della Rete è composto tenendo conto dei seguenti principi:

- equilibrata rappresentanza territoriale;
- adeguata presenza degli Enti di minore dimensione demografica;
- rappresentanza di tutti i livelli istituzionali;

2)Il Comitato Strategico rimane in carica per due anni.

3)Sono eleggibili nel Comitato Strategico gli amministratori di Enti aderenti alla Rete Telematica Regionale Toscana ai sensi dell'art. 8 c. 2 della Legge.

Essi decadono per dimissioni o quando cessino dall'incarico rivestito presso l'Ente di provenienza; la decadenza è effettiva dal momento della surroga di cui al successivo c. 2.

Il membro decaduto è surrogato da un supplente nominato dall'ente di provenienza, in carica fino alla successiva assemblea.

L'Assemblea procede, nella prima sessione utile, a elezioni suppletive per la sostituzione dei membri del CS dimissionari o decaduti, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 1.